



COORDINAMENTO TERRITORIALE

NOTIZIE UTILI N. 15

Agli eredi indennità sostitutiva per le ferie non godute se il datore non dimostra di aver dato la possibilità di fruirne

In caso di mancato beneficio delle ferie per oggettiva impossibilità, al prestatore va corrisposta l'indennità sostitutiva. La Cassazione - con la ordinanza n. 7976/2020 - ha precisato che già la Corte di appello di Firenze (confermando la sentenza del Tribunale della stessa città) aveva rigettato l'opposizione proposta dal datore contro il decreto con il quale gli era stato ingiunto il pagamento di 37mila euro a titolo di indennità di ferie non godute in favore degli eredi del prestatore. ...

INPS: ATTESTAZIONI ONERI FISCALI ON-LINE – MESSAGGIO N. 1752 DEL 24/04/2020

L'Inps ha comunicato che le attestazioni fiscali dei versamenti effettuati nel 2019 per gli oneri da riscatto, ricongiunzione o rendita, sono visualizzabili e stampabili nel Portale dei Pagamenti del sito www.inps.it, raggiungibile attraverso il seguente percorso: "Prestazione e servizi" > "Tutti i servizi" > "Portale dei pagamenti" > "Riscatti, Ricongiunzioni e Rendite" > "Entra nel servizio" > "Accedi" > sezione "Pagamenti effettuati" > "Stampa attestazione".

RITORNIAMO SUL TEMA: TEMPI DI ATTESA PER RICEVERE IL TFS

Non prima di **12 mesi** per chi cessa l'attività **involontariamente** (pensione di vecchiaia, licenziamento, scadenza contratto a tempo determinato o collocamento a riposo d'ufficio). Non prima di **24 mesi in tutti gli altri casi** nei quali si presentano dimissioni volontarie (come nel suo caso). **Solo** per chi presenta le dimissioni per accedere alla **quota 100 l'attesa è più lunga** poiché il DL 54/2019 prevede che questi dipendenti statali "conseguono il diritto alla decorrenza dell'indennità di fine servizio comunque denominata al momento in cui tale diritto sarebbe maturato a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, tenuto conto degli adeguamenti di cui al comma 12 del medesimo articolo.

Nuovo DPCM del 26 aprile 2020: indicate le attività che possono aprire e con quali misure da adottare

Con il nuovo DPCM, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, il presidente del Consiglio dei Ministri ha stabilito il crono-programma della c.d. "Fase 2" per il contenimento del COVID-19.

Nel DPCM è stato consentito alle imprese, che riprendono la loro attività a partire dal 4 maggio 2020, di poter svolgere, dal 27 aprile 2020, tutte le attività propedeutiche alla riapertura.

Le attività che possono riaprire dovranno rispettare **protocollo sulla sicurezza nei luoghi di lavoro il cui testo è stato aggiornato il 24 aprile 2020**.

Le principali novità delle disposizioni del DPCM in commento che si applicano dal 4 maggio fino al 17 maggio sono:

- è consentito effettuare visite ai propri parenti ma sempre nel rispetto delle distanze di sicurezza con esclusione di riunioni di famiglia e party privati. Per tali incontri è previsto l'obbligo anche di utilizzare le mascherine. Inoltre all'interno del territorio della Regione è consentito trasferirsi per motivi di lavoro o di salute o per rientrare nella propria residenza.
- è consentito andare a comprare cibo da asporto, da consumare a casa o in ufficio.
- Ai **ristoranti** è consentita solamente l'attività di consegna a domicilio nel pieno rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'**attività di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto** fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di un metro, il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi.
- E' consentito, con ingressi contingentati, andare nei parchi, ville e aree verdi ma nel rispetto delle distanze di sicurezza e con misure di contingentamento per evitare assembramenti. I sindaci



COORDINAMENTO TERRITORIALE

potranno chiuderli se non possono essere rispettate le norme di sicurezza. Le aree attrezzate per il gioco dei bambini sono chiuse ove non sia possibile consentirne l'accesso contingentato.

- è consentito poter effettuare **attività motorie** lontano dall'abitazione, fermo il rispetto di una distanza di due metri dagli altri, tale misura sulla distanza non si applicherà per i conviventi. Per le passeggiate la distanza dovrà essere di un metro. Rimangono ancora sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi.
- Sono consentite le **sessioni di allenamento degli atleti**, professionisti e non professionisti, con il rispetto delle norme sul rispetto della distanza e, a porte chiuse. Le predette attività saranno limitate ai soli atleti riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paraolimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali – sono consentite, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a porte chiuse, per gli atleti di discipline sportive individuali. A tali fini, sono emanate, previa validazione del comitato tecnico-scientifico istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile, apposite Linee-Guida, a cura dell'Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta del CONI ovvero del CIP, sentita la Federazione Medico Sportiva Italiana, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva.
- **Nelle università**, nelle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e negli enti pubblici di ricerca possono essere svolti esami, tirocini, attività di ricerca e di laboratorio sperimentale e/o didattico ed esercitazioni, ed è altresì consentito l'utilizzo di biblioteche, a condizione che vi sia un'organizzazione degli spazi e del lavoro tale da ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione e che vengano adottate misure organizzative di prevenzione e protezione, contestualizzate al settore della formazione superiore e della ricerca, anche avuto riguardo alle specifiche esigenze delle persone con disabilità, di cui al "Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione" pubblicato dall'INAIL. Per le finalità di cui al precedente periodo, le università, le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e gli enti pubblici di ricerca assicurano, ai sensi dell'articolo 87, comma 1, lettera a), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, la presenza del personale strettamente necessario allo svolgimento delle suddette attività.
- L'attività edilizia nel settore privato sarà consentita dal 4 maggio mentre dal 27 ripartono manifattura e costruzioni nel settore pubblico.

Rimangono ancora sospese le cerimonie civili e religiose mentre sono consentite le cerimonie funebri con l'esclusiva partecipazione di parenti di primo e secondo grado e, comunque, fino a un massimo di quindici persone, con funzione da svolgersi preferibilmente all'aperto, indossando mascherine protettive e rispettando rigorosamente le misure di distanziamento sociale.

Dopo il 18 maggio dovrebbero aprire tutte le attività al dettaglio, musei, mostre e biblioteche.

Dopo il 1 giugno attività bar, ristoranti, parrucchieri, centri estetici e tutti quelli per la cura delle persone.

Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19 limitatamente alla durata dell'emergenza sanitaria, gli individui presenti sull'intero territorio nazionale **devono usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi confinati aperti al pubblico inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento del distanziamento fisico**. Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti. Per la popolazione generale potranno essere utilizzate, in alternativa alle mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate



COORDINAMENTO TERRITORIALE

che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso. L'utilizzo corretto delle mascherine di comunità va ad aggiungersi alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l'igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie.

Le Regioni dovranno disporre la programmazione del **trasporto pubblico locale**, anche non di linea, sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali, la cui erogazione deve, comunque, essere modulata in modo tale da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti. Per le medesime finalità il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto adottato di concerto con il ministro della Salute, può disporre, al fine di contenere l'emergenza sanitaria, riduzioni, sospensioni o limitazioni nei servizi di trasporto, anche internazionale, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo e nelle acque interne, anche imponendo specifici obblighi agli utenti, agli equipaggi, nonché ai vettori ed agli armatori.

Il Coordinamento Territoriale